

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 08-02-2005 REGIONE ABRUZZO

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 3
STRAORDINARIO
del 25 febbraio 2005

SEZIONE TERZA

Disposizioni in materia di opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile

ARTICOLO 49

Contributi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

1. La Regione Abruzzo concede contributi semestrali, costanti e decennali ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, ai fini dell'assunzione di mutui per il finanziamento di opere inerenti la viabilità, l'illuminazione, la sistemazione di acquedotti e reti idriche e fognarie, la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento di edifici pubblici e scolastici e comunque la realizzazione, l'ampliamento, la sistemazione e il miglioramento di ogni altra opera pubblica di loro interesse.
2. I comuni che già hanno ottenuto il finanziamento di cui al comma 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 della L.R. 15/2004 non possono presentare nuovamente la domande di concessione del contributo di cui al successivo comma 8.
3. Sono ammesse al contributo le spese inerenti al costo delle opere da realizzare, nonché le spese ad esse connesse relative ad espropri, oneri fiscali, eventuali rilievi geognostici, oneri di progettazione, direzione e collaudo dei lavori.
4. Per il finanziamento delle opere ammesse a contributo ai sensi dei commi 1 e 3, gli enti interessati possono contrarre mutui, da estinguere in semestralità costanti posticipate, con la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di Credito alle migliori condizioni di mercato, per un importo massimo pari ad € 100.000,00 e per la durata di dieci anni.
5. Il singolo ente ha la possibilità di poter accedere a tale finanziamento esclusivamente per un solo mutuo da accendere entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

6. Il contributo regionale consiste nell'abbattimento degli interessi passivi per tutta la durata del periodo di ammortamento, per una quota pari al tasso che l'Istituto mutuante applica per i finanziamenti di durata pari a 10 anni, fino al tasso massimo praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti, e nel rimborso del 10% della quota capitale. Per i Comuni con popolazione fino a 500 abitanti il rimborso della quota capitale è elevato al 25%, tale beneficio si estende anche ai Comuni fino a 500 abitanti di cui al comma 2 del presente articolo.

7. I contributi sono corrisposti in semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui e alle scadenze previste nei relativi contratti.

8. Le domande di concessione del contributo devono essere indirizzate alla Direzione regionale opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in base alle domande pervenute fino a concorrenza dell'importo stanziato in bilancio.

9. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) copia della deliberazione di approvazione del progetto inerente le opere da realizzare;
- b) copia delle deliberazioni di autorizzazione all'assunzione dei mutui;
- c) copia dell'assenso, ove sia acquisito, dell'Istituto erogatore del finanziamento.

10. I comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere alla suddetta Direzione regionale il certificato di inizio lavori entro sei mesi dalla concessione dei mutui; tale termine è prorogabile, a richiesta degli enti, soltanto per comprovati motivi di forza maggiore.

11. La Direzione regionale di cui al comma 8 procede ad attivare la procedura per il recupero dei contributi regionali erogati in conto rata di ammortamento del mutuo per i Comuni che non abbiano dato inizio alla realizzazione delle opere o che non abbiano presentato il relativo certificato.

12. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati per l'anno 2005 in € 400.000,00 trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 04.02.001, Cap. 152299 denominato: Contributi in conto mutui stipulati dai **piccoli Comuni** per realizzazione di opere pubbliche.

13. Per gli anni successivi e fino alla completa estinzione dei mutui saranno iscritti in bilancio sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci gli stanziamenti pari in complesso alle rate di ammortamento dei mutui ammessi a finanziamento scadenti in ciascuno degli anni di riferimento.

SEZIONE QUATTORDICESIMA

Disposizioni in materia di riforme istituzionali, enti locali, controlli

ARTICOLO 237

Esonero oneri di pubblicazione per i **piccoli comuni**

1. I Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti alla data del 31.12.2001 sono esonerati dal pagamento degli oneri di pubblicazione dei propri Statuti sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 238

Contributo ai **piccoli comuni** per agevolazioni ICI

1. La Regione Abruzzo, al fine di contribuire ad arginare il fenomeno dello spopolamento dei **piccoli comuni**, concede un contributo straordinario, fino ad un massimo di € 5.000,00 ciascuno, ai Comuni con popolazione non superiore a 1000 abitanti risultante dall'ultimo censimento del 31.12.2001, finalizzato al recupero per l'anno 2005 della perdita di gettito derivante dalle agevolazioni istituite per l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per i residenti.

2. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in proporzione alle domande pervenute fino a concorrenza dell'importo stanziato in bilancio.

3. Le domande devono essere corredate da copia del provvedimento istitutivo delle agevolazioni ICI per i cittadini residenti e da certificazione, sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari, segretario comunale e revisore dei conti, attestante l'entità del minor gettito stimato per agevolazioni di cui al comma 1.

4. E' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 400.000,00 nell'ambito della UPB 14.01.005, Cap. 121543 denominato: Contributi ai **piccoli Comuni** per applicazione di ICI agevolata a favore dei residenti, del bilancio per l'esercizio 2005.

ARTICOLO 242

Contributo ai **piccoli comuni** per spese di investimento

1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario, per un massimo di € 20.000,00 ciascuno, ai **piccoli Comuni** con popolazione fino a 2000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento della popolazione del 31.12.2001, per la copertura delle spese aventi natura di investimento.

2. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in base al numero delle domande pervenute fino a concorrenza dell'importo stanziato in bilancio.

3. Le domande devono essere corredate da una sintetica relazione illustrativa delle tipologie di spese da effettuare e del relativo onere.

4. I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere alla suddetta Direzione regionale, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo, pena la revoca del beneficio, apposita certificazione sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari, dal revisore dei conti e dal segretario comunale relativa alla rendicontazione delle spese sostenute.

5. Nei casi di revoca di cui al comma 3 o nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate siano inferiori a quelle indicate nella domanda, i Comuni beneficiari sono tenuti a restituire la parte di contributo non utilizzata alla Regione mediante versamento sul c/c 31195 aperto presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale - Sezione dell'Aquila intestato alla Regione Abruzzo.

6. Copia del versamento effettuato, se dovuto, deve corredare la certificazione della rendicontazione.

7. E' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 3.820.000,00 nell'ambito della UPB 14.02.002, Cap. 122345 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi ai **piccoli Comuni** con popolazione inferiore a 2000 abitanti per spese di investimento, del bilancio per l'esercizio 2005.